

Studien zur
europäischen Rechtsgeschichte

Veröffentlichungen des
Max-Planck-Instituts
für europäische Rechtsgeschichte
Frankfurt am Main

Band 313



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2018

Manlio Bellomo

Roffredo Beneventano,
professore a Roma.
Lecturae super Codice in
un *Apparatus recollectus*
di ignoto allievo



Vittorio Klostermann
Frankfurt am Main
2018

Umschlagbild:
© Národní muzeum, Praha
Výklad prvních devíti knih kodexu Justinianova,
shelfmark XVII A 10, 13th century, fol. 4v

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten
sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

© Vittorio Klostermann GmbH
Frankfurt am Main 2018

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der
Übersetzung. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet,
dieses Werk oder Teile in einem photomechanischen oder sonstigen
Reproduktionsverfahren oder unter Verwendung elektronischer Systeme
zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu verbreiten.

Druck und Bindung: docupoint GmbH, Barleben
Typographie: Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Gedruckt auf Eos Werkdruck.

Alterungsbeständig  ISO 9706 und PEFC-zertifiziert 

Printed in Germany
ISSN 1610-6040
ISBN 978-3-465-04357-7

Indice

| | |
|---|-----|
| Prefazione | |
| O. Condorelli – E. Conte – A. Padovani | VII |
| Introduzione | 1 |
| Il manoscritto di Praga | 47 |
| Indici – Storiografia | 291 |
| Luoghi | 292 |
| Manoscritti... .. | 294 |
| Personaggi | 294 |
| Giuristi | 296 |

Col volume che vede la luce Manlio Bellomo offre un prezioso frutto di pluridecennali ricerche condotte sui manoscritti dei *libri legales*, ricerche che qui prendono forma nell'edizione di un *apparatus recollectus* sul *Codex giustiniano* che documenta l'insegnamento di Roffredo Beneventano, vivace e acuto giurista che visse e operò nella prima metà del Duecento.

L'edizione di testi giuridici inediti è (o dovrebbe essere) sempre un avvenimento scientifico che desta ammirazione e riconoscenza, perché tutti coloro che si sono avventurati nell'oceano dei manoscritti giuridici medievali ben conoscono quali gravose fatiche e quali difficili indagini comporti un lavoro di questo genere. L'ammirazione e la riconoscenza sono tanto maggiori quando constatiamo, come nel nostro caso, che si tratta di testi appartenenti al genere letterario della glossa, nella specie agli apparati di glosse.

L'edizione di un *apparatus* è un fatto estremamente raro nella storia delle edizioni dei testi giuridici medievali, soprattutto di quelli civilistici. L'attenzione degli studiosi si è infatti concentrata su testi che a prima vista (ma spesso solo a prima vita)¹ sembrano manifestare una maggiore stabilità e fissità (in primo luogo le *summae*, ma anche collezioni di *quaestiones*, *distinctiones*, *casus* etc.): testi che in altra prospettiva offrono una maggiore gratificazione «letteraria» sia all'autore che al lettore che desideri conoscere i metodi e i contenuti dell'interpretazione dei giuristi medievali attraverso opere che con maggiore evidenza rivelano un'impostazione sistematica.²

Se rivolgiamo lo sguardo agli *apparatus* di Azzone, Ugolino e Accursio, non possiamo che constatare che le pur copiose e accuratissime ricerche loro dedicate non sono approdate a una base tale da incoraggiare gli studiosi alla predi-

1 Un caso esemplare, recentemente emerso all'attenzione, è quello della *Summa «Animal est substantia»* – nota anche come *Summa* (o *Apparatus*) *Bambergensis* – sul *Decretum*, della quale Chris Coppens ha individuato tre differenti versioni testuali. L'edizione è rimasta incompiuta per la prematura scomparsa dello studioso fiammingo. Quanto è stato fatto è disponibile sul web: http://www.medcanonlaw.nl/Animal_est_substantia/Introduction.html

2 Recenti edizioni hanno portato nuova luce sulla scienza civilistica preaccursiana: Luca Loschiavo, *Summa Codicis Berolinensis. Studio ed edizione di una composizione «a mosaico»* (Ius Commune, Sonderhefte 89; Klostermann, Frankfurt am Main 1996); Tammo Wallinga, *The Casus Codicis of Wilhelmus de Cabriano* (Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 182; Klostermann, Frankfurt am Main 2005): nell'ordine dei temi trattati in questa prefazione, è bene sottolineare che i *Casus* si basano probabilmente sulle *lecturae* di Bulgaro, maestro di Guglielmo.

sposizione di edizioni (tralasciamo volutamente l'aggettivo «critiche»):³ anzi, si potrebbe dire che, più in generale, il progressivo perfezionamento e raffinamento degli standard editoriali è stato tale da scoraggiare chi intenda portare alla stampa le antiche scritture sparse sui margini dei manoscritti dei libri che furono oggetto delle *lecturae* dei giuristi medievali.

Per limitarci ai grandi contemporanei di Roffredo, gli *apparatus* di Azzone e Ugolino, pur abbondantemente studiati, rimangono ancora accessibili attraverso la vasta pluralità di manoscritti che li tramandano. Il destino storico dell'*apparatus* di Accursio, divenuto corredo ordinario dei *libri legales* e insieme a questi dato alle stampe, ha indotto gli studiosi ad adagiarsi sulle tante edizioni disponibili, nelle quali pur si ritrovano tracce di una stratificazione e fluidità testuale che riconducono alla viva esperienza di insegnamento e di riflessione scientifica trasfusa nell'opera.

Come si comprende, nello scenario sommariamente descritto il problema filologico dell'edizione di testi appartenenti al genere dell'*apparatus* si pone su basi diverse, secondo che si tratti di opere standardizzate attraverso il sistema di diffusione per *exemplar* e *pecia* (come era il caso degli *apparatus* di Ugolino e Accursio),⁴ regolato anche dagli statuti universitari, e testi che circolavano affidati all'iniziativa di singoli scrittori, o ancora per l'interesse scolastico o professionale di intraprendenti e volenterosi allievi, come forse fu il caso dell'*apparatus* di Roffredo qui edito. Se, in questo quadro, pensiamo agli apparati ordinari, è agevole concludere che l'estrema difficoltà, per non dire l'impossibilità, di farne edizioni critiche dipende dall'ampiezza della tradizione, dall'allontanamento programmatico della forma vulgata dagli stadi iniziali della tradizione, dalla mole del lavoro che è irrimediabilmente sproporzionata rispetto alla sua «resa» accademica.

Nei tempi recenti pochi studiosi si sono avventurati nell'edizione di testi dell'età della glossa appartenenti al genere dell'*apparatus*. Disponiamo di edizioni critiche di testi canonistici (penso agli *apparatus* sui canoni del quarto

3 È doveroso il rinvio ai risultati delle ricerche e alle proposte ricostruttive di Gero Dolezalek, unter Mitarbeit von Laurent Mayali, *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani*, I–II (Ius Commune, Sonderhefte 23: Repertorien zur Frühzeit der gelehrten Rechte; Klostermann, Frankfurt am Main 1985).

4 Relativamente a questi due autori i dati sono raccolti e presentati in forma aggregata da Giovanna Murano, *Opere diffuse per exemplar e pecia* (Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, Textes et Études du Moyen Age 29; Brepols, Turnhout 2005): 383–414 (Accursio); 553, 555 (Ugolino). Cfr. anche Frank Soetermeer, «*Utrumque ius in peciis*». *Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento* (Orbis Academicus 7; Giuffrè, Milano 1997), ad indicem.

Concilio lateranense,⁵ o a quello di Giovanni Teutonico sulla terza *Compilatio antiqua*⁶), delle primizie di un lavoro di edizione dello «strato azzoniano» di glosse sulle *Institutiones*,⁷ nonché dei cospicui saggi di edizione di glosse preaccursiane e azzoniane offerti da Gero Dolezalek.⁸

Per concentrare il discorso sui civilisti della stagione della glossa, il consolidamento e la diffusione degli apparati accursiani e, accanto ad essi, delle *lecturae* di Odofredo, ha finito per porre nell'ombra, quando non nell'oblio, la tradizione che in misura maggiore o minore è rifluita nella stessa glossa accursiana e nelle *lecturae* di Odofredo o che si è sviluppata lungo la linea che Manlio Bellomo ha definito «alternativa» a quella di Accursio.⁹

Un fenomeno analogo si è prodotto in campo canonistico con l'affermazione degli apparati ordinari sul *Decretum* e sul *Liber Extra*, che hanno assorbito, tramandandone in qualche misura la memoria, il precedente fervore interpretativo. Ai nostri giorni, l'indiscussa grandezza dei maestri e dei contemporanei di Accursio e Odofredo (da Azzone a Ugolino, da Iacopo Baldovini¹⁰ a Roffredo, per citare i più noti) trova per altro verso conferma grazie alla buona volontà degli studiosi che – con scelte a volte pienamente consapevoli, a volte condizionate dalla concreta accessibilità delle fonti manoscritte – hanno messo a frutto l'opera e il pensiero di tali autori nello studio di singoli istituti o problemi giuridici o in lavori di tipo biografico. Per rimanere sui civilisti contemporanei

5 Antonio García y García, *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum* (Monumenta iuris canonici, Series A, Corpus glossatorum 2; Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1981).

6 Kenneth Pennington, *Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam* (Monumenta iuris canonici, Series A, Corpus glossatorum 3.1; Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1981). Il volume contiene solo l'*apparatus* sui primi due libri della *Compilatio tertia*. La restante parte è messa provvisoriamente a disposizione dei lettori sul sito web di Kenneth Pennington: <http://legalhistorysources.com/>.

7 *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro primo*, a cura di Severino Caprioli, Victor Crescenzi, Giovanni Diurni, Paolo Mari e Piergiorgio Peruzzi (Fonti per la Storia d'Italia 107; Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1984); *Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano, libro secondo*, a cura di Severino Caprioli, Victor Crescenzi, Giovanni Diurni, Paolo Mari e Piergiorgio Peruzzi (Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates 14; Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2004).

8 Nel secondo volume del citato *Repertorium manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani*.

9 Manlio Bellomo, *L'Europa del diritto comune. La memoria e la storia* (nuova ed., Euno Edizioni, Leonforte 2016) 193 s.

10 Contemporaneo di Roffredo, è stato studiato in tempi recenti da Nicoletta Sarti, *Un giurista tra Azzone e Accursio. Iacopo di Balduino (... 1210–1235) e il suo «Libellus instructionis advocatorum»* (Seminario giuridico della Università di Bologna CXXXVII; Giuffrè, Milano 1990).

di Roffredo, una recente impresa editoriale ha tolto dall'oblio la più importante *summa* sui *Tres libri* prodotta nell'età della glossa, quella di Rolando da Lucca, un giudice che non si esclude possa avere insegnato in qualche scuola giuridica minore.¹¹

Le ricerche delle quali Manlio Bellomo offre ora i risultati hanno avuto l'ultimo e decisivo impulso in un progetto scientifico recentemente finanziato dal Governo italiano (Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica) che ha coinvolto una serie di Università italiane, tra le quali Catania, in un consorzio facente capo alle sedi di Bologna, Roma Tre e Napoli «Federico II». I risultati del lavoro del gruppo di ricerca sono in parte visibili in rete (<http://mosaico.cirsfid.unibo.it>), in un sito che fra l'altro ospita una versione digitale ad alta definizione del manoscritto di Praga, le cui glosse sono qui edite. Ma il lavoro, come si è accennato, affonda le radici in una linea di ricerca, intrapresa da Manlio Bellomo negli anni Ottanta del secolo passato, diretta a studiare le «tracce d'uso» dei *libri legales*.¹²

L'ipotesi iniziale, che ha avuto ampia conferma nel corso della ricerca, era che le migliaia di manoscritti dei libri del *Corpus iuris* giustiniano siano state adoperate nelle scuole giuridiche medievali e pertanto conservino le tracce dell'attività di insegnamento attraverso annotazioni che recano testimonianza delle lezioni dei maestri, nel modo in cui esse erano recepite e registrate dagli allievi o dai colleghi: e questo per il tempo, a volte per parecchi decenni, in cui i manoscritti furono utilizzati nelle scuole.

Il lavoro su Roffredo si iscrive in questo ordine di interessi e obiettivi di ricerca. L'apparato di glosse che Manlio Bellomo offre all'attenzione dei lettori contiene, infatti, le testimonianze di *lecturae* del *Codex* svolte da Roffredo, testimonianze che un ignoto allievo ha raccolto ed elaborato nei decenni centrali della prima metà del Duecento. Le circa 600 glosse che l'*apparatus* comprende sono un frammento di scrittura nel mare di oralità¹³ (l'espressione è di Manlio Bellomo) che solo in parte è stato trasfuso nelle glosse e addizioni che coprono i margini dei manoscritti dei *libri legales*.

Si tratta di un *apparatus recollectus*, come Manlio Bellomo ha reso manifesto sin dal titolo del volume, con la precisazione che il termine *apparatus* è qui usato

11 Emanuele Conte – Sara Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195–1234). Fisco, politica, scientia iuris* (Ricerche dell'Istituto Storico Germanico di Roma 8; Viella, Roma 2012).

12 Manlio Bellomo, «Sulle tracce d'uso dei libri legales», *Civiltà comunale. Libri, scrittura, documento*. Atti del Convegno, Genova 8–11 novembre 1988 (Nella sede della Società Ligure di Storia Patria, Genova 1989) 33–51, ora in Manlio Bellomo, *Medioevo edito e inedito*. I. *Scholae, Universitates, Studia* (I Libri di Erice 20.1; Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1997) 121–138.

13 Bellomo, *L'Europa del diritto comune* 191.

non nell'accezione dell'opera redatta «a tavolino» in forma tendenzialmente definitiva e così destinata a essere riprodotta in una pluralità di manoscritti. Piuttosto, qui si tratta di un ampio corredo di annotazioni (glosse) che raccolgono il frutto dell'attività di interpretazione e insegnamento che il maestro beneventano svolse lungo parecchi anni di attività e in luoghi differenti. «Colligere» e «recolligere» sono le parole che l'ignoto allievo utilizza ripetutamente a significare il suo impegno nel raccogliere e ordinare le annotazioni che richiamano diversi momenti dell'insegnamento di Roffredo. Allo stato delle conoscenze, insomma, non siamo nelle condizioni di dire se l'*apparatus* qui edito – pur riconoscibile nella sua individualità nel manoscritto pragense – sia il frutto di un consapevole impulso dato da Roffredo al *reportator* che ha raccolto e ordinato le glosse, oppure se sia il frutto dell'autonoma iniziativa di un allievo del giurista beneventano. Circostanze che, in definitiva, finiscono per rendere il testo di Roffredo più vicino – nella sostanza benché non nella forma – a opere quali, per esempio, i *casus* di Guglielmo di Cabriano a noi oggi ben noti, piuttosto che agli *apparatus* di Ugolino o Accursio.

La frammentarietà e la varietà dell'insegnamento svolto nella lettura del *Codex* è peraltro testimoniata da una cospicua serie di manoscritti, puntualmente analizzati nell'Introduzione, che recano le tracce del magistero roffrediano; un magistero che, in qualche caso documentato dall'Autore, nei contenuti è in parte sovrapponibile a quello emergente dal manoscritto di Praga. Corrispondenza o corrispondenze che, in ogni caso, non valgono a cancellare l'irriducibile individualità di ciascuno dei diversi testimoni in questione.

A giudizio di Manlio Bellomo, peraltro, l'*apparatus recollectus* tramandato dal codice pragense presenta i risultati più accurati e meglio compiuti dello sforzo di uno o più allievi diretto a offrire una testimonianza efficace dell'insegnamento roffrediano. Pertanto il codice pragense, meglio di altri manoscritti, documenta alcuni aspetti caratterizzanti la personalità scientifica di Roffredo. La lettura della sequenza di glosse, in effetti, riesce a dare il senso di un metodo scolastico caratterizzato da una particolare attenzione per la dimensione processuale della vita giuridica – un'attenzione che Roffredo consacrò nei celebrati *Libelli iuris civilis* e *iuris canonici*¹⁴ –, dalla vivacità e «festosità» dello stile espositivo, nel quale sono frequentemente richiamati fatti, luoghi e vicende concrete della vita, dalla particolare efficacia nell'illustrazione sintetica del dettato normativo.

14 Opere, insieme alle *Quaestiones sabbatinae*, la cui plurisecolare fortuna fu assicurata attraverso il sistema di diffusione per exemplar e pecia: Murano, *Opere diffuse per exemplar e pecia* 724–726; Soetermeer, «*Utrumque ius in peciis*», ad indicem.

Il codice pragensè, insomma, ci porta «a un passo dalle voci, dai silenzi e dagli autografi» di Roffredo, per riprendere l'affascinante titolo di uno studio di Manlio Bellomo.¹⁵

Il manoscritto di Praga, per i suoi contenuti, è espressione di una linea interpretativa che, come si è accennato, Manlio Bellomo ha proposto di definire come «alternativa» a quella consolidata nella glossa accursiana,¹⁶ una linea testimoniata dall'insegnamento di Ugolino, integrato dagli insegnamenti di Iacopo Baldovini e specificamente di Roffredo Beneventano, che nella accennata «festosità» dello stile ricorda aspetti altrimenti ben noti delle letture odofrediane dei testi giustiniani.

Come l'Autore ha convincentemente dimostrato, l'insegnamento roffrediano del quale il codice pragensè porta testimonianza corre tra il 1220 circa e il 1234, *terminus ante quem* che scaturisce dalla circostanza che i testi canonistici sono citati a partire dalle *Compilationes antiquae* e non dalle *Decretales* di Gregorio IX. La datazione di questo complesso di materiali è stata possibile grazie a un'attenta analisi che ha incrociato gli elementi testuali con i dati noti della biografia di Roffredo: ciò che ha consentito a Manlio Bellomo di giungere a conclusioni plausibili circa la datazione degli anni dell'insegnamento roffrediano testimoniati dal manoscritto di Praga nonché sulla collocazione geografica delle scuole dove Roffredo lesse il *Codex* giustiniano.

Se l'insegnamento di Roffredo era altrimenti noto per gli anni trascorsi prima a Bologna e poi, dal 1215, ad Arezzo, per gli anni successivi se ne perdevano le tracce, a fronte di una documentazione che attesta il suo avvicinamento alla persona e alla curia di Federico II di Svevia. In un atto del 23 dicembre 1220 Roffredo è qualificato come «iuris civilis professor et imperialis et regalis curie magister et iudex».¹⁷

Nell'analisi dei materiali tramandati dal codice pragensè Manlio Bellomo ha giustamente distinto la questione della datazione dell'*apparatus recollectus* nel suo insieme da quella dei tempi e dei luoghi in cui ebbero origine gli insegnamenti contenuti nelle diverse glosse.

15 Manlio Bellomo, «A un passo dalle voci, dai silenzi e dagli autografi di antichi giuristi (secoli XIII–XIV)», *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno*, a cura di Mario Ascheri e Gaetano Colli, con la collaborazione di Paola Maffei, *indici analitici di Andrea Bartocci*, I (Roma nel Rinascimento, Roma 2006) 87–96.

16 Cfr. sopra, nota 6.

17 Giovanni Ferretti, «Roffredo Epifanio da Benevento», *Studi Medievali* 3 (1908–1911) 230–287 (doc. XII a p. 279).

Quanto al secondo aspetto, le glosse testimoniano un insegnamento risalente per una prima fase alla permanenza di Roffredo nella corte federiciana, a partire almeno dal 1220 e negli anni a cavaliere del 1224, allorché Federico II istituì lo *Studium* di Napoli.¹⁸ Il secondo periodo è quello dell'avvicinamento di Roffredo alla Curia papale, e si colloca negli anni della permanenza di Roffredo a Roma, nei quali Manlio Bellomo avverte un mutamento dei suoi orizzonti giuridico-politici in direzione filo-papale e anti-imperiale.

Agli inizi degli anni Trenta del Duecento risale un gruppo di glosse nelle quali Roffredo affronta *ex professo* alcuni temi principali del diritto canonico, utilizza spesso norme canoniche nel processo argomentativo o sottolinea *differentiae* tra diritto civile e canonico. Bellomo nota a ragione che si tratta di una utilizzazione inusuale, a quel tempo, almeno nella sua dimensione quantitativa, come d'altro canto lo stesso Roffredo offre consapevole conferma in altra sede.

Questo complesso di elementi – accanto ai ricorrenti richiami alla Curia papale e al persistente taglio processualistico delle glosse – ha indotto Manlio Bellomo a ricondurre un nucleo delle glosse dell'*apparatus* agli anni della presenza di Roffredo nella Curia romana e a una sua attività di insegnamento rivolta a studenti in qualche modo già immersi nella vita professionale negli ambienti della Curia o vicini alla Curia. Questo secondo periodo corre verosimilmente tra il 1229 e il 1234.

La copiosa utilizzazione del diritto canonico e in particolare dello *ius decretalium* è un aspetto che caratterizza in modo specifico la figura e l'opera scientifica di Roffredo. Se tale utilizzazione si giustifica per la presenza di Roffredo nella Curia papale e per le necessità pratiche scaturenti da quell'ambiente,¹⁹ essa non di meno rappresenta il frutto di una maturazione di consapevolezza riguardante la necessaria connessione tra i due diritti che disciplinavano la vita della *societas christiana*. Siffatta consapevolezza è apertamente manifestata da Roffredo nel proemio dei *Libelli iuris canonici*, composti proprio nel periodo romano intorno al 1235/36, nel quale il giurista dichiara di avere composto l'opera «propter legistas qui vel parum vel nihil sciunt in iure canonico».²⁰ Roffredo si colloca indubbiamente tra i protagonisti del processo

18 Manlio Bellomo, «Federico II, lo «Studium» a Napoli e il diritto comune nel «Regnum», *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 2 (1991) 135–151, ora in Bellomo, *Medioevo edito e inedito* I 139–156.

19 Conte, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca* LVI s., collega alla sensibilità per la pratica l'interesse per il diritto canonico che in quegli stessi anni il giudice Rolando da Lucca manifestava nella *Summa Trium Librorum*.

20 *Libelli iuris canonici*, proemio: «... dignum duxi inserere quosdam libellos de iure canonico et maxime secundum formam que in romana Curia frequentatur, et hoc propter legistas qui vel parum vel nihil sciunt in iure canonico, non quia in

culturale che porta all'integrazione del diritto civile e canonico nel sistema dell'*utrumque ius*.

Queste considerazioni conducono verso un'ulteriore questione emergente dai risultati delle ricerche di Manlio Bellomo. Le glosse del manoscritto pragense rimandano a luoghi di insegnamento nei quali le scuole giuridiche preesistevano a uno *Studium* istituzionalizzato per iniziativa del potere pubblico o per uno spontaneo processo aggregativo. Il fenomeno è ben più ampio di quanto si possa racchiudere in queste brevi annotazioni, e su questo aspetto Manlio Bellomo, anche sulla scia delle ricerche dedicate a Roffredo, ha scritto pagine chiarificatrici che hanno imposto una revisione della terminologia storiografica tralatizia.²¹

L'esperienza che più naturalmente emerge quale punto di riferimento – e che però come tale non può essere generalizzata – è quella bolognese. A Bologna, dove le *scholae* esistono almeno dal tempo di Irnerio, gli studenti forestieri andarono aggregandosi in *nationes* e *universitates* nella seconda metà del secolo XII, e approssimativamente nel secondo decennio del Duecento lo *Studium* si profilava come una realtà spontaneamente istituzionalizzata. A quanto pare, risale al 1217 la prima fonte bolognese nella quale compare la parola *Studium*: si tratta di uno statuto comunale che impone una pena a coloro che cospirano al fine di trasferire lo *Studium* in altra città.²² L'emergere della parola è testimonianza convergente con quella di un *notabile* di Paolo Ungaro, risalente agli anni

scientia illa me profitear discipulum vel doctorem...» [*Excelsi consultissimi et utriusque censure ac totius practices mire prestantis viri domini Roffredi Beneventani in suum elegantissimum opus libellorum super iure pontificio principium*, in *Solemnis atque aureus tractatus libellorum Domini Rofredi Beneventani super utraque censura cum suis fructuosissimis questionibus et eorundem decisionibus exquisitissimis* (in insigni urbe Argentinensi opera Iohannis Grueninger, 1502) fol. Ira].

- 21 In primo luogo Manlio Bellomo, «Scuole giuridiche e università studentesche in Italia», *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII–XIV)*. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Lecce – Otranto 6–8 ottobre 1986, a cura di Luciano Gargan e Oronzo Limone (Congedo Editore, Galatina 1989) 121–140, ora in Bellomo, *Medioevo edito e inedito* I 99–120; ma anche gli altri saggi citati in questa Prefazione.
- 22 Bologna, Statuti del 1250, lib. VII c. XI, *De secta vel compositione pro transferendo studio ad aliquam Civitatem*: ed. Luigi Frati, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, II (Regia Tipografia, Bologna 1869) 25: il capitolo è datato 1217, e si deve supporre che il capitolo del 1250 riproponga appunto una precedente statuizione del 1217. Il testo è più volte richiamato da Manlio Bellomo nelle sue ricerche, da ultimo in «Tenemos por bien de fazer estudio de escuelas generales»: tra Italia e Castiglia nel secolo XIII», *Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo* 5–6 (1993–1994, ma 1996) 115–130, ora in Bellomo, *Medioevo edito e inedito* I 157–175 (a p. 166, dove il testo statutario è riaccordato al *notabile* di Paolo Ungaro citato sotto nella prossima nota).

1215/1218, fonte valorizzata negli studi che hanno indagato il processo di maturazione del concetto di *Studium generale*.²³

Se vi sono centri di studio come Bologna, o anche Padova dopo il 1222, dove *scholae*, *nationes* e *universitates* cominciano a essere comprese e qualificate con il termine *Studium* quanto al loro complesso di relazioni, ve ne sono altri, come Napoli prima del 1224, dove l'esistenza di *scholae* non si accompagna a forme di aggregazione studentesca, e dove di *Studium* si può parlare solo dopo che un'autorità superiore ed esterna alle *scholae* (nel caso di Napoli, Federico II), interviene per mettere ordine nel complesso delle scuole cittadine.

Qui si può parlare di «scuole universitarie» solo in senso traslato e in definitiva impreciso, utilizzando un'espressione che è inadeguata a rappresentare il complesso delle scuole cittadine in assenza di associazioni studentesche che «eleggono» tali scuole come proprie.

Conviene affidarsi ad alcune incisive righe di Manlio Bellomo: «a Napoli, come a Reggio Emilia poco più tardi,²⁴ è evidente che serve non solo un ordine da dare alle scuole, ai programmi, alle relazioni fra le scuole e gli studenti e fra il mondo degli studi e la corona, ma anche una forma di legittimazione delle scuole: legittimazione che a Bologna si fonda soprattutto e in primo luogo sull'*electio* che l'*universitas scholarium* fa di alcune scuole; che a Napoli non può fondarsi sulla stessa base».²⁵

Questo fenomeno acquista un'evidenza particolare proprio in uno dei luoghi nei quali Roffredo professò il suo insegnamento. A Roma, in ambienti ruotanti intorno alla Curia papale, vi erano scuole (e quella di Roffredo non era la sola) nelle quali si tenevano insegnamenti di elevato livello scientifico, e ciò ben prima che un'autorità intervenisse per dare riconoscimento, ordine e tutela giuridica alle scuole stesse e agli studenti che le frequentavano. Forse, come osserva Manlio Bellomo, si trattava di scuole in cui i professori insegnavano nelle ore serali (l'autore dell'*apparatus* ci parla di una *repetitio* tenuta da Roffredo *uno sero*), per comprensibili esigenze legate alle attività professionali sia dei maestri che degli uditori. È verosimile che esse fossero frequentate – più che da studenti alle prime

23 Paolo Ungaro, *Notabilia*, ad *Compilatio tertia* 3.4.4, c. *Tuae fraternitatis discretio*: «Nota contra scolares qui ibi studeant ubi nullum est studium vel minus bonum et est contra mutinenses, vicentinos et pro bononiensibus»: ed. Paolo Nardi, «Le origini del concetto di «Studium generale», *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 3 (1992) 48–78 (a p. 59).

24 Il riferimento è a una decisione ricompresa nelle consuetudini cittadine del 1242, nel quale si menzionano degli *homines* eletti «ad Studium ordinandum»: Bellomo, «Scuole giuridiche e università studentesche in Italia» 105 e 110.

25 Bellomo, «Tenemos por bien de fazer estudio de escuelas generales» 167 s.

armi (i *rudes auditores et novelli* di cui aveva parlato Giovanni Bassiano)²⁶ – da avvocati, causidici, *notarii*, persone comunque coinvolte nel mondo della pratica del diritto che richiedeva la conoscenza del diritto di Giustiniano e di quello della Chiesa.

La ricostruzione proposta da Manlio Bellomo dell'ambiente romano dove Roffredo conduceva il suo insegnamento, peraltro, concorda perfettamente con quanto è possibile ricavare dalla «lettera di fondazione» dello *Studium Curiae*, tradizionalmente attribuita a Innocenzo IV e databile tra la fine del 1244 e il giugno dell'anno successivo. La lettera dà atto che presso la Sede Apostolica esistevano scuole nelle quali ordinariamente («ordinarie») era impartito un insegnamento «tam in theologie facultate quam in utroque iure canonico et civili».²⁷ Il papa stabilì che gli studenti che frequentavano tali scuole godessero dei privilegi, libertà e immunità delle quali godevano gli studenti delle scuole delle città «ubi generale regitur Studium». Nella volontà di Innocenzo IV il riconoscimento delle scuole e la tutela rivolta agli studenti che le frequentavano fu contestuale all'atto di istituzione di uno *Studium litterarum* («providimus, quod ibidem de cetero regatur Studium litterarum»), eretto presso la Sede Apostolica a beneficio e vantaggio dei molti che da diverse parti del mondo ad essa confluivano.

Dalle *scholae* allo *Studium*. La lettera istitutiva dello *Studium Curiae*, indipendentemente dagli effetti più o meno duraturi che produsse, rappresenta l'esito di un processo di istituzionalizzazione che prende le mosse dall'iniziativa di una autorità che intende raccordare le scuole preesistenti entro la rete di uno *Studium*. Se possiamo continuare a interrogarci sulle finalità espresse o inesprese di tale atto, è chiaro che nella mente di Innocenzo IV la concessione dei menzionati privilegi agli studenti non poteva non passare attraverso l'istituzione

26 Manlio Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune* (Il Cigno Galileo Galilei, Roma 1992) 226 s.

27 Così nel testo edito da Heinrich Denifle dal ms. 72 della Bibliothèque Municipale di Grenoble, ripreso da Agostino Paravicini Bagliani, «La fondazione dello «Studium Curiae»: una rilettura critica», *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII–XIV)*, Atti del Convegno Internazionale di studi, Lecce – Otranto 6–8 ottobre 1986, a cura di Luciano Gargan e Oronzo Limone (Congedo Editore, Galatina 1989) 57–81 (126, ma con una frase parzialmente duplicata a causa di un errore tipografico). Le parole citate si leggono anche in nota all'edizione di Emil Friedberg del *Liber Sextus* (5.7.2), nel quale il testo è rifluito in una versione differente. Nel testo accolto nella compilazione bonifaciana la parte dispositiva afferma: «providimus, quod ibidem de cetero regatur et vigeat Studium iuris divini et humani, canonici videlicet et civilis». Il testo del manoscritto di Grenoble è riprodotto anche da Brigide Schwarz, *Kurienuniversität und stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471* (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 46; Brill, Leiden 2013) 453 s., con gli ulteriori riferimenti bibliografici ivi citati.

di uno *Studium Curiae*, la cui condizione giuridica fosse considerata analoga ed equiparata a quella di uno *Studium generale*.²⁸

Il processo istitutivo di Innocenzo IV fu posteriore ma analogo a quello che aveva avuto luogo a Napoli un ventennio prima. E in entrambi i luoghi, prima a Napoli e poi nella Curia romana, Roffredo era stato attivo come maestro negli anni che vanno almeno tra il 1220 e il 1234, ma forse anche oltre. Non sappiamo se Roffredo fosse ancora in vita al tempo in cui fu data la lettera di fondazione (1244/45) dello *Studium Curiae* da parte del Pontefice la cui elezione, nel giugno del 1243, è ricordata nei *libelli iuris canonici*.²⁹ Ma per certo egli era stato un valentissimo animatore dell'ambiente delle scuole giuridiche romane, che la stessa lettera innocenziana qualifica come scuole *in utroque iure canonico et civili*, ritenendole espressive di quella convergenza del diritto canonico col diritto civile nel sistema dell'*utrumque ius*: ciò di cui l'*apparatus recollectus* edito da Manlio Bellomo dà ampia prova.

Se finora la nostra conoscenza di Roffredo è stata affidata alle grandi opere date alle stampe, i *libelli iuris civilis e canonici* e le *quaestiones sabatine*, oggi questo volume di Manlio Bellomo riporta alla memoria un aspetto inedito della sua attività scientifica, attraverso una testimonianza vivace e preziosa delle *lecturae* roffrediane sul *Codex* giustiniano. La lettura dell'*apparatus recollectus* schiude una fondamentale prospettiva per la conoscenza di quei decenni nei quali andavano realizzandosi le grandi sistemazioni di Accursio e di Odofredo. Di questo siamo grati a Manlio Bellomo, anche per la fiducia che la sua opera trasmette circa i frutti che è possibile trarre da «quella massa di pagine, dei *libri legales*, che se può suscitare opprimenti incubi nelle notti di sconforto, può anche esaltare le sparute forze di cui disponiamo nelle giornate di fiducioso lavoro».³⁰

Orazio Condorelli
Catania

Emanuele Conte
Roma

Andrea Padovani
Bologna

28 Sul punto Paravicini Bagliani, «La fondazione dello *Studium Curiae*» 139 s.

29 Ferretti, «Roffredo Epifanio da Benevento» 272.

30 Bellomo, «Scuole giuridiche e università studentesche» 120.